



SENTENZA - 61/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Paolo Novelli Presidente

Eugenio Musumeci Giudice

Marzia de Falco Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al numero **74027** del registro di Segreteria,
instaurato a istanza della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di:

Buonomano Angela, nata il 7/10/1991 a Lacco Ameno e residente in Barano

d'Ischia, in via Roma n. 69 (C.F. BNMNGL91R47E396A), conve-
nuto contumace

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 3 febbraio 2026, il V.P.G. dott.ssa Licia
Centro, e con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Polese;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione in riassunzione, depositato in data 17/11/2025, la Procura Re-
gionale provvedeva a proseguire il giudizio nei riguardi di Buonomano Angela, onde
sentirla condannare al pagamento, in favore dell'INPS, dell'importo di € 12.840,00,
dalla stessa percepito a titolo di reddito di cittadinanza, oltre interessi, rivalutazione
monetaria e spese del doppio grado di giudizio.

Premetteva il Requirente che la II Sez. di Appello, con sentenza n. 232/2025, in

accoglimento del gravame proposto da essa Procura contabile avverso la sentenza n. 62/2024 di questa Sezione giurisdizionale, aveva dichiarato sussistente la giurisdizione della Corte dei conti nella materia dell'indebita percezione del reddito di cittadinanza, rimettendo la causa innanzi al Giudice di prime cure per la decisione sul merito.

Il suindicato danno patrimoniale sarebbe derivato, secondo la prospettazione attorea, dall'indebita percezione del reddito di cittadinanza, quale conseguita alla presentazione di apposita domanda in data 3/3/2021, in cui la richiedente aveva ommesso di indicare la composizione del proprio nucleo familiare ed aveva attestato falsamente di essere residente in Ischia, alla via Montagna n. 99, in un immobile in locazione, laddove risiedeva invece in Barano d'Ischia.

Sulla scorta di tali false dichiarazioni, le era stato indebitamente erogato il Reddito di cittadinanza, nell'importo complessivo di euro 12.840,00, costituente danno erariale.

La stessa, pertanto, aveva scientemente contravvenuto agli obblighi previsti dalla normativa vigente *in subiecta materia*, (art. 2 e 3, nonché art. 7, comma 1, del D.L. 28/1/2019 n. 4, convertito in L. 28/3/2019 n. 26). In particolare, l'art. 7, comma 1 prevede la decadenza immediata dal beneficio *de quo*, in caso di inottemperanza dell'obbligo di comunicazione di qualsiasi fattore che alteri i requisiti economici contemplati dall'art. 2, e la nascita dell'obbligazione di restituzione delle somme indebitamente percepite.

Per tali fatti, rappresentava il P.R., la Buonomano era stata indagata per il reato p. e p. dall'art. 640 bis c.p. (truffa ai danni dello Stato), oltre che per il reato specificamente previsto dalla disciplina su reddito di cittadinanza, all'art. 7, commi 1 e 2, del D.L. 4/2019.

Descritti l'attività istruttoria eseguita, il quadro normativo di riferimento per l'erogazione del Reddito di cittadinanza, nonché l'imputabilità a titolo di dolo della predetta erogazione indebita, il Requirente contabile si era soffermato sulla sussistenza del rapporto di servizio, punto quest'ultimo, in merito al quale aveva richiamato le considerazioni svolte nelle sentenze nn. 468/2022, 106 e 117/2025 della Sezione II d'Appello di questa Corte dei conti, nonché le sentenze della Corte Costituzionale n. 126/2012 e n. 19/2022, nelle quali il Reddito di Cittadinanza era stato definito alla stregua di misura finalizzata all'inserimento del percettore nel mondo del lavoro, in quanto tale avente carattere assistenziale solo strumentale rispetto al predetto obiettivo occupazionale, di connotazione eminentemente pubblica.

La convenuta, benché ritualmente citata, non si costituiva.

Nella pubblica udienza odierna il PM richiamava le considerazioni svolte nell'atto introduttivo del giudizio, nonché la fondatezza dei rilievi di merito svolti nel medesimo atto di citazione.

All'esito del dibattimento, il giudizio veniva riservato per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia della convenuta, non costituitasi in giudizio nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione.

2. Il *thema decidendum* è rappresentato dall'accertamento della responsabilità di Buonomano Angela per il danno erariale di € 12.840,00, pari a quanto dalla stessa indebitamente percepito a titolo di Reddito di Cittadinanza, essendo avvenuta l'ammissione al beneficio in parola sulla base della dichiarazione, da parte della percettrice, di circostanze non rispondenti alla sua reale situazione familiare e

patrimoniale.

3. La domanda è fondata e va accolta.

3.1 Si evince dalla documentazione in atti l'avvenuta indebita percezione, da parte dell'odierna convenuta, del reddito di cittadinanza, conseguita alla presentazione della relativa domanda, in data 3/3/2021, in cui la richiedente ha omesso di indicare la consistenza del proprio nucleo familiare (composto da Pippo Filomena, Buonomano Restituta, Carneglia Carmen, Milena e Alessandro), nonché la propria effettiva residenza, avendo attestato falsamente di essere residente in Ischia, alla via Montagna n. 99, in un immobile in locazione, laddove risiedeva invece in Barano d'Ischia.

3.2 Al riguardo, l'art. 7, comma 1 prevede la decadenza immediata dal beneficio *de quo*, e pertanto la revoca del beneficio concesso, in caso di inottemperanza dell'obbligo di comunicazione di qualsiasi fattore che alteri i requisiti economici contemplati dall'art. 2, e la nascita dell'obbligazione di restituzione delle somme indebitamente percepite.

3.3 Per tali fatti, la Buonomano è stata indagata per il reato p. e p. dall'art. 640 bis c.p. (truffa ai danni dello Stato), oltre che per il reato specificamente previsto dalla disciplina su reddito di cittadinanza, all'art. 7, commi 1 e 2, del D.L. 4/2019.

4. Sussiste il nesso di causalità tra la condotta, da qualificarsi come illecita, poiché posta in essere in violazione delle richiamate disposizioni normative, ed il danno erariale, rappresentato dal contributo indebitamente percepito e non restituito.

Ciò, in quanto la Buonomano è erroneamente risultata essere in possesso dei requisiti patrimoniali, onde accedere al beneficio in oggetto, in conseguenza e sulla base delle false dichiarazioni rese in sede di autocertificazione in merito alla composizione del nucleo familiare (composto da Pippo Filomena, Buonomano

Restituta, Carneglia Carmen, Milena e Alessandro), nonché la propria effettiva residenza, avendo attestato falsamente di essere residente in Ischia, alla via Montagna n. 99, in un immobile in locazione, laddove risiedeva invece in Barano d'Ischia.

5. Quanto all'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo-contabile accertato, lo stesso va imputato alla convenuta a titolo di dolo, inteso come consapevole e volontaria violazione di chiari obblighi, assunti pattiziamente con l'Amministrazione erogatrice della provvidenza.

Nel caso in esame, la sussistenza dell'elemento soggettivo doloso è specificamente comprovata dalla volontaria assunzione di responsabilità circa il contenuto delle dichiarazioni rese alla pubblica amministrazione, sulla base di modelli compilati e sottoscritti personalmente dalla convenuta.

6. In definitiva, la stessa va condannata al risarcimento del danno erariale cagionato all'INPS e quantificato nell'ammontare del contributo indebitamente percepito (euro 12.840,00).

Su tale somma sono dovuti la rivalutazione monetaria dalla data della corrispondenza all'attualità, nonché gli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.

7. Le spese del giudizio di appello vanno integralmente compensate tra le parti, trattandosi di pronuncia in rito, mentre le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da nota di segreteria, allegata al dispositivo.

PQM

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta, in accoglimento della stessa così provvede:

-dichiara la contumacia di Buonomano Angela;

-condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'INPS, della somma di euro 12.840,00, oltre rivalutazione monetaria dall'indebita percezione all'attualità e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;

-dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese relative al giudizio di appello;

-condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali del presente grado, che si liquidano come da nota di segreteria, allegata al dispositivo.

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 3 febbraio 2026.

Il Giudice estensore

(Marzia de Falco)
(firma digitale)

Il Presidente

(Paolo Novelli)
(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 09/03/2026

PER IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA (Maurizio Lanzilli)

(Firma digitale)

Il Funzionario

dott.ssa Valentina Tomarchi

(firma digitale)